

*Sulle associazioni agrarie*

Un'associazione agraria, che risulti costituita a profitto non degli abitanti di un comune o di una sua frazione, ma di determinate persone o nuclei familiari, e che gestisca beni di proprietà esclusiva degli associati (nella specie: partecipanza agraria di Cento), non può essere equiparata alle università agrarie delle provincie dell'ex stato pontificio, né quindi qualificata come ente pubblico, e si sottrae altresì alla disciplina della l. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici; ne consegue che l'impugnazione delle deliberazioni di detta associazione esula dalla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Cass., 14-05-1987, n. 4443, in Rep. Fo. It., 1987, n. 19